

# COMUNE DI SINNAI

PROVINCIA DI CAGLIARI

# Schema di convenzione impianto tennis dal 01/02/2015

Il Comune concede alla **Concessionaria** l'impianto sportivo comunale di tennis in Via Olimpia, loc. S. Elena, comprendente gli spogliatoi, campi da tennis e la club house, che devono essere utilizzati per le attività sportive e sociali inerenti la propria associazione ed eventualmente per attività sportive organizzate da altri sodalizi sportivi debitamente autorizzati dall'Amministrazione comunale concedente.

Per le attività notturne l'utilizzo dei campi è limitato a gare ricreative, allenamenti in assenza di pubblico in accordo a quanto prescritto dalle norme del CONI.

# Giorni, campi e orario di utilizzo:

■ N°	ore	di	cui:
------	-----	----	------

■ N° \_\_\_\_ ore diurne;

• N°\_\_\_\_\_ ore serali notturne con illuminazione (per le attività notturne l'utilizzo degli stessi campi è limitato a gare ricreative, allenamenti in assenza di pubblico in accordo a quanto previsto dal CONI)

nei giorni di:

GIORNO	Campi	ORARIO	P	ERIODO
Lunedì	Campo A			
	Campo B			
	Campo C			
	Campo D			
Martedì	Campo A			
	Campo B			
	Campo C			
	Campo D			
Mercoledì	Campo A			
	Campo B			
	Campo C			
	Campo D			
Giovedì	Campo A			
	Campo B			
	Campo C			
	Campo D			
Venerdì	Campo A			
	Campo B			
	Campo C			
	Campo D			

Allegato A alla Delibera G.C. del 13.02.2015				
Sabato	Campo A			
	Campo B			
	Campo C			
	Campo D			
Domenica	Campo A	Domeniche Alternate		
	Campo B	(una Domenica si e una no)		
	Campo C			
	Campo D			

#### L'assegnazione dell'impianto alle società, vista la Deliberazione G.C. n. 3 del 12-1-2015:

- conferma l'articolazione delle giornate e domeniche alterne, secondo i turni assegnati sino al 31-12-2014
  - (Asd Junior Tennis Sinnai Lun-Merc-Ven e Dom alterne),
  - (Asd Tennis Club Sinnai Mart-Giov-Sab e Dom alterne);
- 2. è sviluppata in applicazione delle tre fasce minime di orario: fascia-1- ore 08.00 13,00, fascia-2- ore 13,00-18,00 e fascia-3- ore 18,00-23,00;
- 3. definisce la concessione d'uso con riferimento specifico per ogni periodo/ora/campo assegnati, **applicando la tariffa ora/campo** di seguito esposta :
  - Ore diurne: sino alle 19,00: € 0,40 più IVA
  - Ore serali, notturne: dalle 19,00 € 0,64 più IVA.
- 4. prevede, in caso di spazi non richiesti nelle giornate attribuite all'associazione di turno, l'assegnazione degli stessi ad altri richiedenti esclusivamente per il periodo di riferimento, senza cambiare le modalità di cui al punto 1 per i periodi successivi.

#### **CAMPIONATI**

Al fine di tutelare l'attività agonistica, alla società che disputa i campionati Federali:

- 1. è garantita la disponibilità, in occasione delle predette gare:
  - dei campi A e B per i campionati federali di maggior rilievo agonistico, e cioè per i campionati di serie C e per i campionati di serie D1. In caso di sovrapposizione dei campionati di serie C e di serie D1 con altri eventi di campionato di categoria inferiore, l'evento di 2° livello si svolgerà nei campi C e D;
  - campi A e C oppure B e D per tutti gli altri campionati, la società cui spetta la giornata, seconda la turnazione annuale assegnata, utilizzerà i campi A e C, mentre l'altra società alla quale non spetterebbe l'utilizzo dell'impianto in situazioni ordinarie, utilizzerebbe i campi B e D;
- 2. la concessione dei campi per eventuali gare di campionato previste dalla federazione in **giornate diverse dalla Domenica** dà diritto all'associazione che cede i propri spazi ad esigere di poterli recuperare nelle stesse fasce orarie/campi anche entro 15 giorni dalla stessa giornata persa, ciò solo qualora la richiesta di utilizzo ecceda il numero massimo di 4 sabati

all'anno (quindi a partire dal quinto sabato in poi), o in alternativa di poter richiedere l'addebito a carico dell'altra associazione;

3. **Concluse le gare** previste per le giornate di campionato, l'impianto potrà essere utilizzato solo dalla società alla quale spetterebbe per turno.

#### **TORNEI**

Per quanto attiene all'organizzazione di **tornei** a carattere Federale:

- 1. ne sono ammessi massimo due per annata sportiva, per ciascuna associazione;
- 2. per il periodo fissato dalla Federazione, e per l'ulteriore periodo necessario per causa di forza maggiore (pioggia, neve,..), è garantita la disponibilità dei campi A e B, anche qualora non risulti assegnataria degli stessi in quella giornata).
- 3. **Concluse le gare** previste per le giornate del torneo, l'impianto potrà essere utilizzato solo dalla società alla quale spetterebbe per turno.

#### **CAMPIONATI E TORNEI**

Resta fermo, sia per i campionati che per i tornei, **l'obbligo di comunicazione** con un congruo anticipo (minimo 5 giorni per i campionati e minimo 7 giorni per i tornei) allegando copia dei calendari Federali di tali eventi sia agli uffici comunali, che all'altra Associazione che essendo di turno nell'impianto, dovrà gestire per tempo la riorganizzazione del proprio programma di attività. Seguirà il calcolo e **l'addebito delle ore aggiuntive richieste**.

L'utilizzo dell'impianto, che viene concesso frazionando in quattro campi assegnabili distintamente in base alle tre fasce orarie ( <u>fascia 1</u>-08:00 – 13:00; <u>fascia 2</u>-13:00-18:00; <u>fascia3</u>-18:00-23:00) determina la possibile presenza di più associazioni in contemporanea all'interno dell'impianto, col conseguente frazionamento anche delle **responsabilità che vengono assunte rispettivamente per l'attività dei propri associati e per la parte dell'impianto utilizzata ( sono compresi sia i campi assegnati, che gli spogliatoi e la club house in uso condiviso), per i quali ciascuna dovrà provvedere a garantire la copertura assicurativa meglio descritta all'articolo 8 della presente convenzione.** 

#### Art. 3 – Scopo della concessione

Il Comune concede l'uso dell'impianto sportivo comunale al fine di consentire alla Concessionaria il perseguimento delle attività sportive, ricreative e sociali indicate nello Statuto, delle quali riconosce la rilevanza.

La Concessionaria dovrà curare l'uso dell'impianto, secondo le norme previste dalla presente convenzione e dal Regolamento di Gestione degli Impianti Sportivi Comunali.

# Articolo 4 – Durata e limiti della concessione La concessione è valida dal \_\_\_\_\_\_ sino al \_\_\_\_\_. Decorso il termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo

esclusa la tacita proroga. Potrà essere rinnovata per l'anno successivo a condizione del completo svolgimento documentato delle attività dichiarate in programma.

Il Comune concede l'uso dell'impianto sportivo comunale nello stato di fatto e di diritto in

Il Comune concede l'uso dell'impianto sportivo comunale nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti alla concessionaria, alle seguenti condizioni: possono essere utilizzati gli spogliatoi, i campi da tennis e la club house. Per le attività notturne l'utilizzo degli stessi campi è limitato a gare ricreative, allenamenti in assenza di pubblico in accordo a quanto previsto dal CONI.

#### Art. 5 - Canone

Il canone per il semestre concesso è fissato in \_\_\_\_\_\_ dovrà essere corrisposto, ai sensi dell'Art. 9 del Regolamento, sul c/c postale n° 76023779 intestato al Comune di Sinnai – Servizio di Tesoreria- Entrate Rilev. IVA. Detto canone potrà variare a seguito di modifica regolamentare della disciplina degli importi tariffari anche in base alle spese che dovrà affrontare l'Amministrazione.

#### Art. 6 – Modalità di utilizzo dell'impianto

La Concessionaria deve utilizzare l'impianto sportivo comunale ( o la parte assegnata, se in uso condiviso in contemporanea) con la massima diligenza in modo da evitare qualsiasi danno allo stesso, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune, in modo da restituirlo, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza.

In occasione di manifestazioni, di gare di campionato, deve provvedere a propria cura e spese, ai servizi di guardaroba, di biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti.

E' vietato l'ingresso ed il parcheggio di autoveicoli all'interno dell'impianto sportivo, se non per momentaneo carico e scarico, o per motivi di emergenza sanitaria.

E' consentito durante le gare di campionato o torneo, il parcheggio dei soli mezzi di soccorso o Forze dell'Ordine dotati delle insegne previste per legge.

#### Articolo 7 – Doveri della Concessionaria

#### La Concessionaria deve provvedere:

- a) alla pulizia dei locali dello spogliatoio, dell'area interessata alla pratica sportiva e relative pertinenze dopo ogni accesso e prima che vi acceda altra società sportiva, al fine di lasciare in ordine e pulito ogni locale, campi e pertinenze. All'uopo può anche servirsi di ditte di pulizie delle quali è diretta responsabile quale committente, sia secondo le norme di legge vigenti, sia nei confronti dell'Amministrazione concedente;
- b) alla manutenzione ordinaria dell'impianto e delle strutture concesse;
- c) all'apertura e chiusura dell'impianto mediante l'impiego di idoneo personale;
- d) alla custodia dell'impianto, delle attrezzature e dei materiali in esso esistenti limitata ai giorni di utilizzo dell'impianto;
- e) alla tutela sanitaria di tutti i praticanti l'attività sportiva ai sensi di quanto previsto dal D. M. 18.02.1982;
- f) alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti, o che in proseguo dovessero essere emanate, in materie igienico-sanitaria, di sicurezza degli impianti, di personale e di prevenzione degli infortuni e degli incendi sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra le società e i propri collaboratori.

#### Art. 8 - Responsabilità

La Concessionaria è responsabile di eventuali danni e incidenti derivanti dallo svolgimento delle gare, allenamenti, manifestazioni ed in genere qualsiasi altra attività svolta presso la struttura o parte di essa, qualora condivisa contemporaneamente, concessa in utilizzo.

La Concessionaria esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione.

A tal fine la Concessionaria è tenuta ad attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile che tuteli il pubblico, gli atleti e comunque le persone ammesse nell'area delle attrezzature o dell'uso delle attrezzature limitata al tempo di utilizzo dell'impianto.

Detta polizza, da concordare con l'Amministrazione per la sua struttura e i suoi valori, sarà riconosciuta idonea ed accettata dall'Organo Comunale.

# Art. 9 – Responsabilità per la custodia dei valori

L'Amministrazione comunale non risponderà in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali.

# Art. 10 – Deposito cauzionale

A garanzia di eventuali danni di qualunque genere che possano verificarsi all'impianto e alle strutture di proprietà comunale oggetto della presente convenzione, la Concessionaria, all'atto della presente concessione, deve versare un deposito cauzionale di **Euro** anche tramite polizza fidejussoria, da restituire a scadenza degli impegni contrattuali sull'uso della struttura sportiva.

#### Art. 11 – Decadenza e revoca della concessione

La Concessionaria decade dalla concessione e non può concorrere all'assegnazione di impianti nella successiva annata sportiva, quando si verificano le condizioni seguenti:

- 1. morosità nei pagamenti dei canoni d'uso previsto dal tariffario;
- 2. uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal Regolamento di Gestione degli Impianti Sportivi Comunali e nel presente atto;
- 3. ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento di Gestione degli Impianti Sportivi Comunali e nel presente atto;
- 4. non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli Organi competenti;
- 5. danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà alla Concessionaria in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati.

Gli spazi resisi disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto. In caso di rinuncia di spazi assegnati la Società o l'Ente rinunciatario, darà comunicazione scritta agli Uffici Comunali di competenza i quali adotteranno la procedura sopraccitata.

In presenza di mancata comunicazione, alle Società continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti. L'Amministrazione comunale ha inoltre, facoltà di revocare le concessioni, o sospenderle temporaneamente nei casi in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell'impianto.

## Art. 12 – Utilizzo della Club House e degli spazi comuni

In relazione all'edificio della Club House, la stessa (comprese gli arredi e attrezzature) dovrà essere utilizzata in comune accordo, da entrambe le società e secondo gli indirizzi dell'Assessore allo Sport.

E' vietata l'affissione in tutte le pertinenze dell'impianto sportivo di manifesti, locandine o quant'altro che presenti contenuti denigratori o palese concorrenza sleale nei confronti dell'altra società insistente nel medesimo impianto Sportivo.

In ogni caso, anche gli avvisi di qualunque genere devono essere affissi da ciascuna società nella bacheca e negli spazi alla stessa assegnati dall'Assessore allo Sport.

### Art. 13- Priorità di utilizzo da parte dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione si riserva il diritto di utilizzare l'impianto sportivo (o la parte assegnata), con le strutture annesse, per impegni o manifestazioni sportive ed altre compatibili con la natura dell'impianto, dandone tempestiva comunicazione alla concessionaria e concordando con questa i tempi e le modalità di accesso e utilizzo al fine di non ostacolare l'attività sportiva, con particolare riferimento alle gare dei campionati ufficiali. Nessun diritto potrà avanzare la Concessionaria per l'uso diretto dell'impianto da parte del Comune.

Nei casi di cui al precedente comma di questo articolo, la concessionaria sarà sollevata da ogni spesa inerente alla manifestazione e dai danni che dalla stessa dovranno eventualmente derivarne.

In occasione di manifestazioni richieste o organizzate dal Comune, lo stesso si impegna a garantire il rispetto di tutte le prescrizioni per la corretta utilizzazione dell'impianto alle quali è soggetta la stessa concessionaria con il presente atto.

# Art. 14- Recesso del rapporto di concessione

Qualora la Concessionaria intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso di due mesi.

Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di convenzione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore.

#### Art. 15 – Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Sinnai e la Concessionaria sono devolute alla Giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

# Art. 16 – Disposizioni generali finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applicano le norme di legge vigenti in materia e le norme contenute nel Regolamento di Gestione degli Impianti Sportivi Comunali che forma parte integrante e sostanziale della stessa convenzione.

Il presente contratto viene letto e sottoscritto dalle parti e si intendono specificatamente approvate per scritto le clausole in esso contenute, ai sensi dell'art. 1.341 comma 2 del Codice Civile.

ASD	Comune di Sinnai	

Allegato A alla Delibera G.C. del 13.02.2015		
Il Presidente/Rappres. Legale	Il Responsabile del Settore AA.GG. e Personale	
Sig	Dr	
	dati contenuti nella presente convenzione per i fini nza alle prescrizioni della Legge sulla privacy n.675/96, zioni e modificazioni.	
ASD		
Il Presidente/Rappres. Legale		
Sig		